



# COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Via Senatore Pellegrini, 4 - 31038 Paese (TV) - C.F. e P. IVA 00389950262

## Decreto del Sindaco n. 18 del 19-06-2014

**Oggetto: DECRETO DI NOMINA DELLA GIUNTA COMUNALE E DEL VICESINDACO E CONFERIMENTO DI DELEGHE DI FUNZIONI AGLI ASSESSORI AI SENSI DELL'ART. 44 DELLO STATUTO COMUNALE.**

### IL SINDACO

PREMESSO che il giorno di domenica 25 maggio 2014 hanno avuto luogo le consultazioni elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale, e che domenica 8 giugno 2014 si è svolto il turno di ballottaggio per l'elezione diretta del Sindaco;

VISTO il verbale dell'Ufficio elettorale centrale in data 10 giugno 2014, dal quale risultano i nominativi dei proclamati eletti alla carica di Sindaco e di Consigliere comunale;

DATO ATTO che il sottoscritto è stato proclamato eletto alla carica di Sindaco;

VISTO l'art. 46, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni, in base al quale il Sindaco, nel rispetto del principio di pari opportunità, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco, e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta successiva alle elezioni;

VISTI i commi 1, 2 e 3 dell'art. 47 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base ai quali:

- la Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di Assessori, stabilito dallo statuto, che non deve essere superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente, del numero dei Consiglieri comunali, computando a tal fine il Sindaco;
- gli statuti, nel rispetto di quanto sopra previsto, possono fissare il numero degli Assessori ovvero il numero massimo degli stessi;
- nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli Assessori sono nominati dal Sindaco, anche al di fuori dei componenti del Consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di Consigliere;

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo n. 267/2000, in base al quale:

- la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale;
- qualora un Consigliere assuma la carica di Assessore, cessa dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto subentra il primo dei non eletti;
- il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado del Sindaco non possono fare parte della Giunta;

VISTO l'art. 31 del vigente statuto comunale, che così recita:

*"1. La Giunta comunale è nominata dal Sindaco che la presiede ed è composta dal Sindaco stesso e da un numero variabile di Assessori, da un minimo di cinque ad un massimo di sette, compreso il Vice Sindaco. La composizione numerica è stabilita dal Sindaco con il provvedimento di nomina.*

*2. Gli Assessori possono essere nominati anche tra cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di*

*Consigliere comunale. Qualora siano Consiglieri comunali decadono dalla carica di Consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ad Assessore.*

*3. In caso di assenza del Sindaco, la Giunta comunale è presieduta dal Vice Sindaco o, in sua assenza, dall'Assessore anziano.”;*

VISTO l'art. 2, comma 185, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato, dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, in base al quale il numero massimo degli Assessori è determinato, per ciascun Comune, in misura pari a un quarto dei Consiglieri del Comune stesso, con arrotondamento all'unità superiore e che, a tal fine, nel numero dei Consiglieri è computato il Sindaco;

ATTESO che, come espresso nella circolare 16.02.2012, prot. n. 2379, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, la determinazione numerica degli Assessori rientra nella materia "organi di governo" dei Comuni rimessa, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. p), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto le disposizioni statutarie, allorché incompatibili con intervenute modifiche normative, non trovano applicazione, anche in relazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI:

- l'art. 37, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale, per i Comuni con popolazione superiore a 10.000 e fino a 30.000 abitanti, il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 20 membri;
- l'art. 1, comma 184, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, in base al quale il numero dei Consiglieri comunali è ridotto del 20 per cento. L'entità della riduzione è determinata con arrotondamento all'unità superiore e, ai fini di tale riduzione, non è computato il Sindaco;

VISTO l'art. 1, comma 137, della legge 7 aprile 2014, n. 56, il quale stabilisce che, nelle Giunte dei Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico;

ATTESO che, in base alle succitate disposizioni, il numero dei Consiglieri comunali di questo Comune è pari a 16, oltre al Sindaco, e che pertanto, ai sensi dell'art. 2, comma 185, della legge n. 191/2009, e successive modificazioni, il numero massimo di Assessori è pari a 5, ed altresì che, con tale numero di Assessori, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in un numero inferiore a 2;

RITENUTO di fissare in 5 il numero degli Assessori che, unitamente al sottoscritto, comporranno la Giunta comunale;

RITENUTO di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 31, comma 2, dello statuto comunale, nominando in qualità di Assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, che siano in possesso dei requisiti richiesti per la carica di Consigliere comunale;

VISTO l'art. 44 dello statuto comunale, in base al quale:

- il Sindaco ha facoltà di delegare ai singoli Assessori l'esercizio delle proprie attribuzioni.
- la delega può essere permanente o temporanea, generale in ordine a determinate materie o speciale per il compimento di singole attività;

- nel rilascio delle deleghe il Sindaco uniforma i propri provvedimenti al principio per cui agli Assessori spettano i poteri di indirizzo e controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai Responsabili di servizio;
- la delega può essere revocata in qualunque momento;

RITENUTO di delegare agli Assessori parte delle proprie attribuzioni;

VISTO l'art. 10 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, il Capo II del Titolo III del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Capo VI del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e l'art. 29-*ter* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, contenenti le disposizioni in materia di incandidabilità, ineleggibilità e incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

### D E C R E T A

1. di nominare la Giunta comunale nella seguente composizione, delegando in via continuativa ai singoli membri le attribuzioni attinenti i poteri di indirizzo e controllo relativamente ai servizi ed attività indicati a fianco di ciascuno di essi, con potere di firma degli atti rientranti nelle materie di rispettiva competenza, che non impegnino il Comune verso l'esterno e che comunque non rientrino nelle competenze spettanti ai Dirigenti:

ASSESSORI	SERVIZI E ATTIVITA'
<b>DE MARCHI Martino</b> nato a Treviso (TV) il 24.11.1975	Decoro Urbano, Lavori Pubblici, Infrastrutture, Patrimonio, Smart City
<b>SEVERIN Maurizio</b> nato a Paese (TV) il 25.02.1958	Bilancio, Tributi, Personale, Servizi Informatici, Trasparenza, Sport
<b>UBERTI Katia</b> nato a Montreal (Canada) il 10.09.1972	Commercio, Attività Produttive, Trasporti, Tempo Libero, Pubblica Istruzione
<b>GALLUZZO Genny</b> nata a Udine (UD) il 04.01.1978	Servizi Sociali, Sanità, Politiche per la Famiglia
<b>MORAO Federica</b> nata a Montebelluna (TV) il 22.05.1985	Servizi Demografici, Cultura, Politiche Giovanili, Pari Opportunità, Eventi e Manifestazioni

e di riservare a se stesso i seguenti servizi e attività: Affari Generali, Sicurezza, Protezione Civile;

2. di nominare Vicesindaco l'Assessore **DE MARCHI Martino**;
3. di dare atto che l'Assessore DE MARCHI Martino e l'Assessore GALLUZZO Genny rivestono la carica di Consigliere comunale e pertanto, all'atto dell'accettazione della carica di Assessore, cessano dalla carica di Consigliere comunale;
4. di dare atto che, relativamente ai nominati Assessori, non sussistono cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità alla carica, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 235/2012, del decreto legislativo n. 267/2000 e del Capo VI del decreto legislativo n. 39/2013;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo n. 267/2000, il Vicesindaco sostituisce il sottoscritto Sindaco in tutti i casi di assenza o impedimento, anche temporaneo. Nel caso di assenza o impedimento del Vicesindaco, le funzioni sostitutive sono esercitate, secondo quanto previsto dall'art. 31, comma 3, dello statuto comunale, dall'Assessore anziano; ai sensi dell'art. 34 dello statuto stesso, l'anzianità degli Assessori

è determinata dall'ordine nel quale i medesimi sono stati nominati con il presente provvedimento;

6. di comunicare il presente decreto al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni, ai sensi dell'art. 46, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000;
7. il presente provvedimento sarà comunicato, a cura della segreteria generale, agli interessati, ai fini dell'accettazione;
8. di disporre che il presente decreto sia pubblicato, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito istituzionale del Comune di Paese, nella sezione "Amministrazione trasparente".



**Il Sindaco**

*dott. Francesco Pietrobbon*